

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1725/2003 DELLA COMMISSIONE**del 29 settembre 2003****che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1606/2002 stabilisce che per ogni esercizio finanziario avente inizio il 1° gennaio 2005, o in data successiva, le società i cui valori mobiliari sono negoziati in mercati regolamentati soggette al diritto di uno Stato membro redigono i loro conti consolidati conformemente ai principi contabili internazionali come definiti all'articolo 2 del predetto regolamento.
- (2) La Commissione, alla luce della consulenza fornita dal comitato tecnico di contabilità, è giunta alla conclusione che i principi contabili internazionali esistenti in data 14 settembre 2002 soddisfano i criteri di adozione previsti dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1606/2002.
- (3) La Commissione ha altresì considerato le attuali proposte di modifiche riguardanti numerosi principi esistenti. I principi contabili internazionali derivanti dalla finalizzazione di tali proposte saranno considerati ai fini dell'adozione dopo che tali principi saranno definitivi. L'esistenza di queste proposte di modifiche ai principi esistenti non ha alcun effetto sulla decisione della Commissione di omologare i principi esistenti, salvo nel caso dello IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio e informazioni integrative, dello IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione e di un piccolo numero di interpretazioni di questi principi, ovvero la SIC 5 Classificazione degli strumenti finanziari — Disposizioni su estinzioni non sotto il controllo dell'emittente, la SIC 16 Capitale sociale — Riacquisto di

strumenti propri rappresentativi di capitale (Azioni proprie) e la SIC 17 Patrimonio netto — Costi di un'operazione di capitale.

- (4) L'esistenza di principi di elevata qualità riguardanti gli strumenti finanziari (compresi i derivati) è importante per il mercato europeo dei capitali. Tuttavia nei casi dello IAS 32 e dello IAS 39 le modifiche attualmente previste sono così importanti che è appropriato non adottare questi principi in questa fase. Quando l'attuale progetto di revisione sarà stato completato e saranno stati pubblicati i principi rivisti, la Commissione considererà in via prioritaria la loro adozione conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002.
- (5) Di conseguenza devono essere adottati tutti i principi contabili internazionali esistenti il 14 settembre 2002 ad eccezione dello IAS 32, dello IAS 39 e delle relative interpretazioni.
- (6) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I principi contabili internazionali riportati nell'allegato sono adottati.

Articolo 2

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 243, dell'11.9.2002, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2003.

Per la Commissione
Frederik BOLKESTEIN
Membro della Commissione
